

===== STATUTO SOCIALE =====

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. La società è denominata: « **Centro autorizzato di assistenza fiscale A.C.A.I. dipendenti e pensionati S.r.l.** »

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto:

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 78 dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413.

La società a tale scopo può:

a) svolgere per conto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di tutti gli adempimenti consequenziali così come disposto dal comma 21 del succitato articolo;

b) apporre attraverso il direttore tecnico responsabile il visto di conformità formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte dalla società in base alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art.10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni.

La società provvede ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte e sottoscritte dal contribuente, nonché le relative registrazioni su supporti magnetici.

La società può partecipare a consorzi o società consortili costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di Centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci allo scopo di agevolare e coordinare le attività connesse con il presente oggetto sociale.

La Società, in via non prevalente, ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; per il medesimo fine può compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi; può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 C.C.

L'assunzione di partecipazioni, al fine di stabilire investimento e non di collocamento in altre Società industriali, commerciali o finanziarie, sia in Italia che all'estero, il finanziamento, il coordinamento e la gestione delle Società nelle quali partecipa, la direzione di controllo di indirizzo politico, gestionale e di coordinamento tecnico produttivo, amministrativo e finanziario;

La possibilità della Società di assumere partecipazioni sociali, con i limiti sopra indicati, non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico. Alla Società è vietato:

1. Compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
2. Compiere attività sopra non espressamente menzionate e per le quali la legge preveda speciali requisiti o autorizzazioni (atti professionali riservati a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi).

La Società può farsi finanziare dai soci e da terzi alle condizioni e modalità previste dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. della Repubblica Italiana in data 12 dicembre 1994 - serie generale n. 289 e successivi aggiornamenti e modifiche.

ARTICOLO 3 - SEDE

3. La Società ha sede legale in Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 11 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società ha sede organizzativa e amministrativa in Napoli.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 4 - DURATA

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2051.

## ARTICOLO 5 - CAPITALE

5.1 Il Capitale sociale è di euro 51.646,00 (cinquantunomila virgola seicento-quarantasei).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 -bis, comma secondo C.C., in previsione dell'Assemblea ivi indicata

5.3 La società potrà acquistare dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.

## ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per il loro rapporti con la società, e quello che risulta dai libri sociali.

## ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

7. Le quote sono trasferibili fra Soci, il coniuge ed i parenti in linea retta dei Soci e per successione legittima e testamentaria.

Per i trasferimenti a terzi della quota e dei diritti di opzione spetta agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi entro quarantacinque giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del Socio alienante della proposta di alienazione. Detta proposta, con l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, dovrà essere inviata all'Organo Amministrativo, il quale dovrà darne comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata, entro quindici giorni dal ricevimento.

Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per tutte le quote (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti d'opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione:

pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso; altrimenti le quote e diritti d'opzione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili.

Qualora sorgesse disaccordo tra i soci sulla determinazione del valore delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione, la valutazione ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dovrà essere demandata ad un terzo arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ad istanza della parte più diligente. L'arbitratore procederà con equo apprezzamento. Il tutto a cura e spese dei soci in disaccordo ed entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del socio come sopra effettuata.

Qualora, comunque, la valutazione - come sopra operata - delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, quest'ultimo sarà libero di non cedere né la quota né i diritti d'opzione.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione le quote ed i diritti d'opzione sono cedibili a terzi, a parità di prezzo e condizioni o ad un prezzo e a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta.

L'Organo Amministrativo non potrà annotare nel Libro soci l'avvenuta cessione se non siano state ottemperate le formalità di offerta in prelazione nei termini e modi di cui sopra.

## ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società
- b. la trasformazione della società
- c. la fusione e la scissione della società
- d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;  
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;  
g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge in modo inderogabile.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 7 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

9.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.2.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 C.C.

9.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 C.C.

#### ARTICOLO 10 - UNICO SOCIO

10. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### ARTICOLO 11 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

11. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo C.C.

#### ARTICOLO 12 - AMMINISTRATORI

12.1 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

12.1 1. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

12.1 2. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

12.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, essi decadranno contestualmente dall'Ufficio nel caso di disaccordo per la revoca del Consigliere Delegato.

#### ARTICOLO 13 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

13.1 gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa. gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

13.3.2 Se cessa dalla carica, per dimissioni, decesso, revoca, anche uno solo dei componenti dell'organo Amministrativo, i restanti Amministratori devono convocare al max entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'integrazione dell'amministratore deceduto, cessato, revocato o dimissionario; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numeri dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il presidente del C.d.A. viene nominato insieme al consiglio esclusivamente dai soci.

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

14.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata della società.

14.6 I soci hanno il diritto di rappresentare in forma scritta il proprio punto di vista sull'operato degli amministratori, sia nei confronti del C.d.A. nel suo complesso che singolarmente nei confronti di ciascun consigliere. In merito a tali osservazioni, inserite nell'ordine del giorno della prima riunione consi-

liare, da tenersi al max entro trenta giorni, l'intero C.d.A. dovrà procedere ad apposita discussione e verbalizzazione.

#### ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

15.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, e ne coordina i lavori.

15.3 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C..

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Spetta al consiglio di amministrazione la nomina di direttore tecnico responsabile che è preposto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla direzione del centro e appone il visto di conformità di cui al precedente art.2. Il direttore tecnico deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri liberi professionisti e deve aver esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale.

#### ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

#### ARTICOLO 18 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 La società può nominare il collegio sindacale.

19.2 Nei casi previsti del secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria

#### ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE E DURATA

20.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

20.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza dal termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.4 I sindaci sono rieleggibili.

20.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### ARTICOLO 21 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

21.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

21.2 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

#### ARTICOLO 22 - CESSAZIONE DALLA CARICA

22.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

22.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, del sindaco più anziano di età.

#### ARTICOLO 23 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società salvo diverse disposizioni di Legge.

23.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

23.3 Della riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto da far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se esistente.

23.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15.6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 24 - DECISIONI DEI SOCI

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

24.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni della iscrizione della società nel registro imprese.

#### ARTICOLO 25 - DIRITTO DI VOTO

25.1 Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci.

25.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

25.3 Il socio moroso ( o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestare ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 26 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

26.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 27, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

26.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto da partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 27 - ASSEMBLEA

27.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 24.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

27.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

27.4 anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

28.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

28.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 27.4 i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### ARTICOLO 29 - DELEGHE

29.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche una per la seconda convocazione.

29.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

29.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### ARTICOLO 30 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

30.1 le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

30.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2. nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

30.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

31.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

31.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

31.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

31.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368 comma 3 C.C.

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO E UTILI

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### ARTICOLO 33 - SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il discorso del termine;
  - b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  - c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
  - d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.
  - e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.
  - f. per deliberazione dell'assemblea;
  - g. per le altre cause previste dalla legge.
- 33.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
  - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  - a chi spetta la rappresentanza della società;
  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.